

r la Lucania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

-della Delibera della Giunta Comunale di Irsina n. 20 del 25.2.2015 (pubblicata nel sito internet del Comune dal 25.3.2016 all'8.4.2016), avente ad oggetto il cambio della denominazione di: "Piazza XXV Luglio" in "Piazza Unità d'Italia"; "Via De Nicola" in "Via Martiri delle Foibe"; "Via Lenin" in "Via Grazia Deledda"; "Corso Giacomo Matteotti" in "Corso Giuseppe Mascolo"; e "Largo Sant'Angelo" in "Largo Domenico Palombella";

-della nota prot. n. 2351 del 18.3.2015, con la quale il Sindaco di Irsina ha chiesto alla Prefettura di Matera l'autorizzazione ai predetti cambi di denominazione;

-dell'autorizzazione del Prefetto di Matera prot. n. 29694 del 6.11.2015;

-del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata con nota prot. n. 4511 del 25.5.2015;

-del parere espresso dalla Deputazione di Storia Patria per la Lucania con nota prot. n. 136 del 22.10.2015;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Irsina, del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Matera e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8 luglio 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 25.2.2015 la Giunta Comunale di Irsina emanava la Delibera n. 20, avente ad oggetto il cambio della denominazione di: "Piazza XXV Luglio" in "Piazza Unità d'Italia"; "Via De Nicola" in "Via Martiri delle Foibe"; "Via Lenin" in "Via Grazia Deledda"; "Corso Giacomo Matteotti" in "Corso Giuseppe Mascolo"; e "Largo Sant'Angelo" in "Largo Domenico Palombella"; con in calce separata ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lg.vo n. 267/200 di immediata eseguibilità.

Con nota prot. n. 2351 del 18.3.2015 il Sindaco di Irsina chiedeva alla Prefettura di Matera l'autorizzazione ai predetti cambi di denominazione e trasmetteva la suddetta Del. G.M. n. 20 del 25.2.2015 e la documentazione "concernente i personaggi alla cui memoria l'Ente intende apportare le modifiche toponomastiche".

Con nota prot. n. 4511 del 25.5.2015 il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata con nota prot. n. 4511 del 25.5.2015 esprimeva parere favorevole.

Con nota prot. n. 136 del 22.10.2015 il Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania esprimeva parere positivo, eccetto il cambio di denominazione di "Corso Giacomo Matteotti" in "Corso Giuseppe Mascolo".

Con provvedimento prot. n. 29694 del 6.11.2015 il Prefetto di Matera, dopo aver richiamato i predetti pareri del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata e del Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, autorizzava il Comune di Irsina a cambiare la denominazione di: "Piazza XXV Luglio" in "Piazza Unità d'Italia"; "Via Lenin" in "Via Grazia Deledda"; e "Largo Sant'Angelo" in "Largo Domenico Palombella", precisando che, "in conformità alle risultanze emerse al termine dell'istruttoria ed al parere sfavorevole espresso dalla Deputazione di Storia Patria per la Basilicata di Potenza", non sussistevano "le condizioni per l'autorizzazione alla variazione dell'intitolazione" di "Via De Nicola" in "Via Martiri delle Foibe" e di "Corso Giacomo Matteotti" in "Corso Giuseppe Mascolo" (cfr. la nota prefettizia del 6.11.2015, di trasmissione del predetto provvedimento di autorizzazione prot. n. 29694 del 6.11.2015).

Con nota prot. n. 3162 del 25.3.2016 il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000, comunicava ai Capigruppo del Consiglio Comunale la suindicata Del. G.M. n. 20 del 25.2.2015, la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, veniva pure pubblicata nel sito internet del Comune dal 25.3.2016 all'8.4.2016, con attestazione della sua esecutività "decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione" ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lg.vo n. 267/2000.

Il dott. Michele Andrea Taccogna, nella qualità di Consigliere Comunale nella passata e presente consiliatura e di Capogruppo del Partito Democratico nella presente consiliatura e di cittadino residente del Comune di Irsina, con il presente ricorso, notificato il 24/26.5.2016 e depositato il 22.6.2016, ha impugnato la predetta Del. G.M. n. 20 del 25.2.2015, la suindicata nota del Sindaca di Irsina prot. n. 2351 del 18.3.2015, la suddetta autorizzazione del Prefetto di Matera prot. n. 29694 del 6.11.2015 ed i citati pareri prot. n. 4511 del 25.5.2015 del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata e prot. n. 136 del 22.10.2015 del Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, deducendo:

1) la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 124, comma 1, D.Lg.vo n. 267/2000 e art. 32, comma 1, L. n. 69/2009 ed anche dell'art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, L. n. 241/1990, in quanto l'impugnata Del. G.M. n. 20 del 25.2.2015 era stata pubblicata e comunicata ai Capigruppo Consiliari dopo oltre 1 anno dalla sua adozione, non consentendo la partecipazione al procedimento delle persone interessate e l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri Comunali, violando così anche il principio di trasparenza ed il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2, L. n. 241/1990, e perciò non poteva essere trasmessa dal Sindaco alla Prefettura di Matera con la nota prot. n. 2351 del 18.3.2015, per cui dovevano ritenersi illegittimi i successivi pareri del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata e del Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania e l'autorizzazione del Prefetto di Matera prot. n. 29694 del 6.11.2015; è stata pure dedotta la violazione dell'art. 134, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, in quanto la Del. G.M. n. 20/2015 era stata dichiarata immediatamente eseguibile, in assenza del presupposto giuridico dell'urgenza, comunque non motivata; inoltre, è stata dedotta anche la nullità dell'impugnata Del. G.M. n. 20 del 25.2.2015, in quanto non era stata sottoscritta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore competente, anche aveva espresso il parere ex art. 49 D.Lg.vo n. 267/2000.

2) la violazione dell'art. 1 L. n. 1188/1927 e dell'art. 1 R.D. n. 1158/1923 conv. nella L. n. 473/1925, in quanto l'impugnata Del. G.M. n. 20 del 25.2.2015 era stata adottata prima dell'ottenimento dell'autorizzazione prefettizia;

3) la violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e/o l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto tutti gli atti impugnati non risultavano motivati;

4) la violazione della L. n. 1188/1927 e del R.D. n. 1158/1923 conv. nella L. n. 473/1925, in quanto non era stato considerato che: A) in data 25.7.1943 era caduto il fascismo; B) il sig. Domenico Palombella, Segretario Comunale del Comune di Irsina negli anni trenta, non era stato un personaggio illustre unanimemente apprezzato dalla popolazione, mentre il toponimo "Largo Sant'Angelo" faceva parte della tradizione storica e della cultura del Comune di Irsina.

Si è costituito in giudizio il Comune di Irsina, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Si sono pure costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Matera ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, i quali, oltre a dedurre l'infondatezza del gravame, hanno anche eccepito la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

Con memoria del 20/21.2.2020 il ricorrente ha evidenziato di aver agito anche nella qualità di cittadino residente del Comune di Irsina.

In data 8.7.2020 si è svolta l'Udienza ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell'ambito della quale il ricorso è passato in decisione.

Va esaminata nel merito la censura, relativa alla violazione dell'art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000, ai sensi del quale "contestualmente all'affissione all'Albo le Deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari".

Infatti, la violazione di tale norma lede la prerogativa del ricorrente, il quale ha agito anche nella qualità di Capogruppo del Partito Democratico, ad essere informato sulle Delibere, emanate dalla Giunta, mediante la trasmissione del loro elenco ai Capigruppo consiliari.

Nella specie, però, tale norma non è stata violata, in quanto non può ritenersi tardiva la comunicazione ex art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000 al ricorrente dell'impugnata Del. G.M. n. 20 del 25.2.2015 da parte del Segretario Comunale con la suddetta nota prot. n. 3162 del 25.3.2016, sia perché tale Delibera è diventata efficace soltanto dopo l'autorizzazione del Prefetto di Matera prot. n. 29694 del 6.11.2015, sia perché è stata comunicata al ricorrente, nella qualità di Capogruppo del Partito Democratico, prima dell'ulteriore pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, nel sito internet del Comune dal 25.3.2016 all'8.4.2016, con attestazione della sua esecutività "decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione" ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lg.vo n. 267/2000.

Invece, tutte le altre censure, dedotte con il ricorso in esame, risultano inammissibili, in quanto va accolta l'eccezione della carenza in capo al ricorrente della legittimazione e/o dell'interesse a ricorrere, sollevata dalle Amministrazioni statali resistenti.

Infatti, per quanto riguarda l'invocata qualità di Consigliere Comunale nella passata e presente consiliatura, va richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. V n. 832 del 3.3.2005 e n. 358 del 31.1.2001; TAR Basilicata Sent. n. 104 del 13.2.2016; TAR Catania Sez. I n. 636 dell'11.4.2008; TAR Veneto

Sez. II n. 550 del 26.2.2007; TAR Lazio II bis n. 707 del 31.1.2007), secondo cui va esclusa la legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente, al quale essi appartengono (Sindaco, Giunta comunale e Consiglio comunale), ad eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all'interno dell'organo o dell'Ente medesimo, cioè quando i vizi denunciati si sostanziano nella lesione del diritto all'ufficio, quindi con riguardo a profili che incidono negativamente sull'esercizio della carica di Consigliere comunale, impedendo o ledendo le funzioni in tale veste esercitate.

Ma le predette eccezioni non ricorrono nella fattispecie in esame, anche perché la decisione di cambiare denominazione alle strade non rientra nell'ambito degli atti indicati dall'art. 42 D.Lg.vo n. 267/2000.

Tale orientamento giurisprudenziale ha anche precisato che la legittimazione del Consigliere comunale a ricorrere contro il Comune, esclusivamente quando vengono dedotte censure incidenti in via diretta sul suo diritto all'ufficio, risulta giustificata dalla circostanza che il giudizio amministrativo è finalizzato a risolvere conflitti intersoggettivi e non, come nella specie, controversie fra organi dello stesso ente.

Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile, anche sotto il profilo della qualità, dedotta dal ricorrente, di essere cittadino residente del Comune di Irsina, in quanto non ha dimostrato di abitare in una delle Vie che hanno cambiato la loro denominazione e che perciò deve modificare i propri documenti e contratti che ha stipulato.

A quanto sopra consegue la reiezione della censura, relativa alla violazione dell'art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000, e per il resto l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso in esame.

Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento in collegamento da remoto dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

L'ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO